

Legislazione su l' emigrazione, l' immigrazione e la colonizzazione.

Decreto del Presidente della Repubblica di Colombia, n. 496, in data del 18 novembre 1909, col quale si regola la materia dell'immigrazione e si deroga al decreto n. 1258 del 17 novembre 1908.

ART. 1. — La V Sezione del Ministero dei lavori pubblici costituirà il Dipartimento generale dell'immigrazione nella Repubblica.

ART. 2. — Gli Agenti consolari eserciteranno provvisoriamente le funzioni di Agenti di immigrazione là dove ciò sarà loro permesso dalle leggi locali.

ART. 3. — Il Dipartimento generale d'immigrazione potrà nominare delle Giunte d'immigrazione alla sua dipendenza, nelle capitali dei Dipartimenti, o nei porti di sbarco diretto degl'immigranti, o in altri luoghi ove lo reputi conveniente. Il personale di tali Giunte sarà stabilito secondo il bisogno e la maggiore o minore affluenza di immigranti.

CAPITOLO I.

Degli immigranti.

ART. 4. — È reputato immigrante ogni straniero, giornaliero, artigiano, industriale, agricoltore o professionista, che, essendo di età inferiore a 60 anni e superiore a 10, e avendo comprovate la propria moralità e le proprie attitudini, sbarca nel territorio della Repubblica per stabilirvisi.

Le persone che, trovandosi in tali condizioni, non vogliano tuttavia godere dei vantaggi della qualità di immigrante, ne informeranno le Autorità del porto di sbarco; in tal caso verranno considerati come semplici viaggiatori, ma potranno, con la permanenza nel paese, acquistare il domicilio, in conformità delle norme legislative.

Gli immigranti si dividono nelle seguenti categorie:

- 1° immigranti senza contratto;
- 2° immigranti arruolati dal Governo della Repubblica;
- 3° immigranti arruolati da imprese private stabilite nella Repubblica.

Gli immigranti arruolati dal Governo o da imprese private adempiranno, oltre agli obblighi indicati nel presente decreto, anche a quelli contenuti nei rispettivi contratti.

ART. 5. — In ogni contratto riguardante l'immigrazione dovrà farsi constare che l'immigrante resta in tutto soggetto alle leggi e alla giurisdizione dei Tribunali colombiani e rinuncia espressamente a ogni querela o reclamo in via diplomatica, eccettuato il caso di denegata giustizia.

Dovrà specialmente indicarsi nei contratti l'obbligo che assumono gli immigranti di sottomettersi alle norme della legge 145 del 1888 " sugli stranieri e sulla naturalizzazione,, la quale sarà debitamente resa pubblica in tutti gli Uffici di immigrazione.

ART. 6. — Gli immigranti liberi dovranno al loro arrivo in Colombia, e come previa condizione per esser ricevuti, firmare davanti alla superiore Autorità del porto di sbarco una dichiarazione nel senso enunciato nell'articolo precedente. Alla stessa Autorità dovranno anche presentare il certificato di nascita proprio e di ogni componente la famiglia, il certificato di sanità comprovante che nè egli nè alcuno di sua famiglia soffrono malattie contagiosi o incurabili, il certificato di moralità, e un certificato da cui risulti l'ufficio, l'industria o il commercio ch'egli esercita. Saranno esenti da questa formalità gli immigranti che abbiano presentato questi certificati al rispettivo Console o Agente di immigrazione.

ART. 7. — Non saranno in nessun caso arruolati come immigranti per la Colombia, nè ammessi come tali, gli individui che si trovino in alcuna delle seguenti condizioni:

Che siano pazzi, idioti, imbecilli, ciechi o sordomuti, vagabondi, impossibilitati al lavoro per malattia o cattiva costituzione fisica, o abbiano superato i 60 anni.

Ciò nonostante saranno ammesse le persone impossibilitate al lavoro o ammalate, che giungano accompagnate dalla famiglia o che vadano a raggiungerla, purchè siano a capo di una famiglia in cui vi sia almeno un membro capace di lavorare e che possa sostituire quello anziano o invalido.

Non potranno parimente essere ammessi i condannati per delitti comuni, i profughi da carceri o da presidî, gli anarchici o gli affetti da malattia cronica o contagiosa.

ART. 8. — Gli agenti d'immigrazione della Colombia si asterranno dallo stipulare contratti con individui che non abbiano i requisiti richiesti dalle leggi del loro paese sull'emigrazione; tale divieto si estende anche ai privati e alle Compagnie che trasportano immigranti nella Colombia; in generale il Governo procurerà, coi mezzi che sono a sua disposizione, che l'immigrazione diretta alla Colombia non sia clandestina.

ART. 9. — Gli immigranti che giungono nel paese in forza di contratti stipulati col Governo, godranno dei vantaggi indicati nel rispettivo contratto. A quelli che giungono liberi (senza contratto) in cerca di una industria, di un'occupazione, di un impiego, sarà concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti consolari, la libera introduzione degli effetti di uso personale, mobili di uso domestico, strumenti di agricoltura, strumenti e utensili dell'arte o dell'impiego che esercitano, l'esenzione dal pagamento di ogni imposta diretta, dal servizio militare, eccettuati i casi contemplati dal diritto internazionale.

Il Dipartimento generale e le Giunte d'immigrazione provvederanno che siano concesse agli immigranti che vengono come coloni, ossia a coltivare la terra, le esenzioni a cui essi hanno diritto, e il Dipartimento generale d'immigrazione provvederà alle facilitazioni che si possano loro concedere e che potranno consistere in concessione di terre incolte, viaggio gratuito e facilitazioni per trasferirsi con la famiglia dal porto di sbarco al luogo designato.

L'estensione delle terre incolte da concedersi in proprietà agli immigranti sarà materia di decreti speciali in armonia con le leggi vigenti al riguardo, e così pure gli obblighi che si contraggono rispetto alle terre che vengono concesse, come lo spianarle, il coltivarle, il delimitarle e il non alienarle. Quanto al luogo nel quale gli immigranti devono stabilirsi, esso sarà materia di speciali decreti del Governo caso per caso.

Qualora giungessero emigranti nel paese prima che siano emanati i decreti relativi, il Dipartimento generale prenderà le misure necessarie per collocare vantaggiosamente gli immigranti in modo che possano stabilirsi nella Repubblica.

ART. 10. — Le disposizioni dell'articolo precedente saranno estensibili, in quanto siano loro applicabili, ai figli adulti degli immigranti, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.

ART. 11. — Gli stranieri immigranti che appariscano implicati in movimenti di scioperi o altri di tal natura, sia come promotori, sia come esecutori o complici, saranno considerati come stranieri pericolosi, e in tal caso si applicheranno le disposizioni del diritto costituzionale colombiano in accordo con quelle del diritto delle genti.

ART. 12. — Le autorità della Repubblica presteranno agli imprenditori tutto l'appoggio necessario acciocchè i contratti sull'immigrazione abbiano effettiva esecuzione.

Accorderanno inoltre agli immigranti tutta la protezione necessaria affinchè siano rispettati i diritti che hanno in virtù della loro condizione di stranieri in conformità della citata legge 145 del 1868, e della loro condizione speciale di immigranti.

CAPITOLO II.

Del Dipartimento generale di immigrazione.

ART. 13. — Il Dipartimento di immigrazione avrà gli obblighi e le attribuzioni qui sotto indicati:

1° mantenere comunicazione attiva e diretta con gli Agenti di immigrazione della Repubblica all'estero, con gli Agenti consolari della Colombia, con le Giunte dipendenti e con tutte le Autorità pubbliche del paese, circa quanto si riferisce all'incremento dell'immigrazione e alla sua distribuzione in forma utile e vantaggiosa;

2° proteggere la immigrazione meritevole e laboriosa, e suggerire i mezzi atti a frenare quella viziosa o inutile; esigere l'osservanza delle leggi in quanto riguardano l'alloggio, l'alimentazione, il regime igienico e la sicurezza dell'immigrante;

3° esigere dagli arruolatori di immigranti, l'elenco di questi, i passaporti, le carte di riconoscimento, i contratti e le altre informazioni che ritengano necessarie;

4° provvedere al collocamento degli immigranti;

5° facilitare presso le Autorità del paese l'esercizio delle azioni spettanti agli immigranti, per mancato adempimento dei contratti di lavoro o di trasporto, per cattivo trattamento, ecc.;

6° proporre al Governo tutti quei provvedimenti che giovino allo incremento dell'immigrazione e la riforma di quelli che la pratica abbia dimostrato dannosi o inadatti;

7° amministrare i fondi destinati all'incremento dell'immigrazione, tenendo la contabilità in conformità delle disposizioni vigenti;

8° tenere un registro dell'immigrazione, nel quale saranno segnati, per ordine di data, l'arrivo di ogni immigrante, il suo nome, cognome, età, sesso, stato civile, patria, religione, occupazione, se sa leggere e scrivere, luogo d'arrivo e luogo di collocamento;

9° dirigere l'immigrazione ai luoghi designati dal Governo per essere colonizzati;

10° presentare annualmente una relazione circa il numero degli immigranti, la loro qualità, professione e provenienza, e circa l'aumento, o stazionarietà, o diminuzione che abbia acquistato la immigrazione, indicandone le cause e suggerendo i mezzi che si ritengano adeguati per facilitare il suo sviluppo o rimuovere gli ostacoli che vi si oppongano;

11° dettare i regolamenti necessari per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

CAPITOLO III.

Degli Agenti di immigrazione all'estero.

ART. 14. — Sono attribuzioni e obblighi degli Agenti di immigrazione all'estero:

1° fare con tutti i mezzi a loro disposizione una continua propaganda in favore dell'immigrazione per la Colombia, mettendo in evidenza le sue condizioni fisiche, politiche e sociali, i suoi principali rami di industria, le risorse e le ricchezze naturali del suo territorio, le garanzie con cui le leggi tutelano il lavoro e la proprietà; la varietà del suo clima, la fertilità delle sue terre, i vantaggi offerti all'emigrante operoso, le facilitazioni concesse per l'acquisto delle terre, il tasso dei salari, i prezzi degli articoli di consumo e ogni altro dato atto a favorire l'immigrazione;

2° fornire gratuitamente a tutti gli emigranti le informazioni che chiedano intorno alla Colombia;

3° testimoniare circa la condotta e l'attitudine industriale di ogni individuo che si diriga nella Colombia in qualità di immigrante, senza esigere per tale servizio alcun emolumento;

4° intervenire nei contratti di trasporto conclusi tra i capitani dei bastimenti (vettori) e gl'immigranti che si dirigono nella Colombia, allo scopo di accertarne l'autenticità e la legalità e di impedire ogni abuso;

5° farsi rilasciare dai capitani dei bastimenti nei porti di imbarco liste nominative degli immigranti diretti in Colombia, da rimettersi al Dipartimento d'immigrazione con gli schiarimenti del caso;

6° stipulare contratti di immigrazione in conformità delle istruzioni che il Governo loro impartisca;

7° tenere i registri necessari per annotarvi tutti gli atti che eseguono in rapporto all'immigrazione;

8° presentare al Dipartimento d'immigrazione un rapporto annuale sul numero e la qualità degli immigranti imbarcati e sulle cause dell'aumento o della diminuzione dell'immigrazione e sui mezzi adeguati a favorire o eliminare tali cause;

9° dare rigorosa esecuzione agli ordini e alle istruzioni che loro impartisca il Governo nei riguardi dell'immigrazione.

I Consoli della Colombia all'estero avranno rispetto all'immigrazione gli obblighi e le attribuzioni seguenti:

1° studiare diligentemente, consultandosi con persone aventi rapporti con l'immigrazione all'estero, quale ordine di incentivi naturali o legislativi possa determinare una corrente di scelta immigrazione diretta alla Colombia;

2° studiare i sistemi agricoli del paese ove risiedono, sotto il punto di vista dei rapporti fra proprietari di terre e capitalisti e i fittuari, coloni, giornalieri, ecc.;

3° studiare diligentemente quali circostanze determinino la immigrazione e quale sia il paese al quale gli immigranti si dirigono di preferenza;

4° studiare la immigrazione del paese in cui risiedono, osservando quale sia l'attività alla quale tale emigrazione si dà, nel paese a cui si dirige;

5° inviare trimestralmente un rapporto sovra tutti questi punti al Dipartimento di immigrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Giunte di immigrazione.

ART. 15. — Le attribuzioni e gli obblighi delle Giunte di immigrazione saranno i seguenti:

1° ricevere, alloggiare e trasferire gli immigranti da uno all'altro di luoghi soggetti alla loro giurisdizione;

2° fare attiva propaganda in favore della immigrazione nei rispettivi loro territori, facendo conoscere la qualità delle industrie sorte o suscettibili di sorgere nei territori stessi, i prezzi dei salari, la bontà del clima, e gli altri vantaggi in essi esistenti;

3° promuovere nelle rispettive località la formazione di associazioni private per la protezione degli immigranti;

4° ottenere dalle Autorità governative o municipali sussidi in denaro o terre, ecc., a beneficio degli immigranti;

5° prestare al Dipartimento d'immigrazione tutto l'ausilio possibile in materia di immigrazione;

6° presentare al Dipartimento di immigrazione un rapporto annuale sul movimento della immigrazione nei loro territori.

ART. 16. — Nessun individuo e nessuna impresa privata potrà, senza autorizzazione del Dipartimento di immigrazione, assumersi lo sbarco degli immigranti. L'inosservanza di tale disposizione sarà punita con una multa che sarà fissata con criterio discrezionale dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 17. — Gli immigranti non potranno valersi delle franchigie accordate dalla legge colombiana per dirigersi, attraversando la Repubblica, a uno Stato straniero, sotto pena di esser tenuti all'indennizzo di tutte le spese che siano state fatte pel loro arrivo nel territorio della Repubblica.

ART. 18. — Si deroga in ogni sua parte al decreto n. 1258 del 17 novembre 1908, " col quale si regolano le leggi sull'immigrazione ", che fu pubblicato nel *Diario Oficial*, nn. 13,467 e 13,468 del 28 novembre 1908.

**Decreto del Presidente degli Stati Uniti del Messico,
in data 18 dicembre 1909, circa i terreni demaniali.**

ART. 1. — In attesa delle riforme legislative riguardanti i terreni demaniali incolti, in conformità delle norme fondamentali del decreto 30 dicembre 1902, rimangono sospese le disposizioni della legge 26 marzo 1894, per quanto si riferisce alla denuncia di terreni demaniali incolti (*terrenos baldios*). In conseguenza di ciò non sarà ricevuta d'ora innanzi, dalle Agenzie del Ministero del *Fomento*, nessuna denuncia di detti terreni; ma si provvederà sino ad esaurimento, in conformità delle norme della citata legge 26 marzo 1894, in merito alle denunce che si trovino già in corso alla data della presente legge.

ART. 2. — La facoltà di vendere terreni nazionali, concessa dalla legge al Governo, è sospesa finchè non siano rettificati da Commissioni ufficiali i confini tracciati anteriormente.

ART. 3. — Il Ministero del *Fomento* potrà stipulare contratti d'affitto per la coltura di terreni demaniali incolti e nazionali, subordinandoli alle norme seguenti:

1° Il termine dell'affitto non potrà essere superiore a 10 anni;

2° Il prezzo dell'affitto non potrà essere in nessun caso inferiore al 5 per cento annuo del valore del terreno.

Agli effetti del comma precedente sarà attribuito ai terreni demaniali incolti il valore che è assegnato ad essi nella tariffa stabilita per il corrente anno finanziario, e ai terreni nazionali il valore predetto aumentato del 50 per cento.

3° Ai conduttori dei fondi si potrà concedere nei rispettivi contratti il diritto di acquistarli per quanto altri chieda la loro alienazione e questa proceda in conformità dell'art. 6 della presente legge. Il conduttore dovrà valersi di questo diritto nel termine di un mese, a partire dal giorno in cui il Ministero del *Fomento* gli comunicherà la determinazione di vendere il terreno.

ART. 4. — I contratti di vendita o le promesse di vendita di terreni demaniali incolti e nazionali, stipulati in base alle leggi del 15 dicembre 1883 e del 26 marzo 1894, scadranno col decorrere dei termini in essi stabiliti, e per nessun motivo i detti contratti potranno essere rinnovati, nè prorogati i termini in essi indicati.

ART. 5. — Il Governo dell'Unione, per mezzo del Ministero del *Fomento*, provvederà alla determinazione dei confini e alla misurazione dei terreni demaniali incolti che ancora esistono nella Repubblica, da ese-

guirsi per mezzo di Commissioni ufficiali retribuite con le somme all'uopo stanziato in bilancio.

Il Governo procederà altresì, per mezzo delle predette Commissioni, alla rettificazione dei confini dei terreni nazionali, completando tale rettificazione con i dati geografici fissati dalle disposizioni amministrative o dai regolamenti che saranno emanati.

ART. 6. — I terreni demaniali incolti e nazionali che saranno misurati e delimitati nei termini indicati negli articoli precedenti, saranno destinati di preferenza alla colonizzazione o ad altri scopi d'interesse generale, riservando a boschi i terreni adatti. Il Governo potrà alienare i terreni non destinati agli scopi predetti; però non potrà esser fatta nessuna alienazione a favore di una sola persona per una quantità superiore a 5 mila ettari.

ART. 7. — In ogni caso di alienazione di terreni appartenenti alla Nazione, dovranno essere preferiti gli attuali possessori di essi, purchè durante almeno dieci anni abbiano cinto i terreni che occupano con staccionate o siepi o li abbiano coltivati od utilizzati con qualche coltura agricola, e nell'uno o nell'altro caso abbiano pagato, durante gli ultimi cinque anni, le imposte stabilite per detti terreni, secondo la rispettiva legge locale. L'occupazione nei termini stabiliti dovrà essere comprovata innanzi al Giudice del Distretto relativo, con citazione ed assistenza del Pubblico Ministero, il quale si uniformerà alle istruzioni generali o speciali stabilite dal Ministero del *Fomento*.

ART. 8. — Rimangono pienamente in vigore le attuali disposizioni che concedono ai possessori di terreni demaniali incolti i mezzi per perfezionare i loro diritti, ottenendo un titolo legittimo. Il Ministero del *Fomento* è autorizzato a fare ancora transazioni per i terreni demaniali incolti posseduti con i requisiti indicati dalla legge 26 marzo 1894. Lo stesso Ministero è autorizzato ad emanare i provvedimenti che stimerà convenienti perchè i rilevamenti e i lavori di perizie in generale, che siano necessari per addivenire a transazioni, siano compiuti in conformità delle nuove norme stabilite per assicurare la loro esattezza. In ogni caso, perchè i rilevamenti ed i lavori di perizie possano essere approvati, dovranno essere eseguiti o verificati da un perito nominato dal Ministero del *Fomento*.

ART. 9. — Rimangono in vigore le norme relative al frazionamento dei terreni destinati ad uso pubblico; però i titoli che si rilasciano in conseguenza dei frazionamenti imporranno l'obbligo di coltivare o rendere adatto alla coltura il lotto durante dieci anni e indicheranno le condizioni necessarie perchè il concessionario e i suoi successori a titolo universale possano soltanto godere l'usufrutto del terreno per il detto

termine di dieci anni, senza la facoltà di affittarlo, alienarlo o cedere le migliorie introdottevi se non dopo il termine indicato, durante il quale nè il detto terreno, nè i diritti su di esso conferiti saranno soggetti a gravame da parte di terzi.

Ogni infrazione delle norme contenute in questo articolo costituirà un motivo per dichiarare la nullità del titolo e perchè lo Stato rivendichi in giudizio il terreno di cui si tratta, affinchè sia concesso ad un capo di famiglia che abbia i requisiti voluti dalla legge.
